

1946

21098



S. E. T.

Esercizi Telefonici

ER AZIONI CON SEDE IN NAPOLI

le L. 100.000.000 interamente versato;

NAPOLI



RETE di **VIBO VALENTIA**

Il sottoscritto Luciano Comm. Vincenzo

di Giovanni nato in S. Costantino Cal. il 19 marzo 1899

di professione commerciale residente in Vibo Valentia

Via Vito Capialbi, 51

dichiara di assumere in abbonamento sino al 31 dicembre 1946 gli apparecchi e gli accessori qui appresso descritti, obbligandosi di pagare i canoni corrispettivi risultanti dalle tariffe vigenti, che dichiara di conoscere, e sottoponendosi a tutte le norme e condizioni stabilite dalle leggi sul Servizio Telefonico e delle condizioni di abbonamento al telefono, approvate con Decreto Ministeriale 11 novembre 1930 IX. Gazzetta Ufficiale N. 276 del 27 novembre 1930 IX, di seguito riportate :

Quantità apparecchi ed accessori di proprietà		NOMENCLATURA DEGLI APPARECCHI ED ACCESSORI	CANONE proporzionale alla durata del contratto	CANONE annuo
S. E. T.	Privata			
1		<u>app. da tavolo a 10L</u>	<u>1100 -</u>	<u>1100 -</u>
		TOTALE L.	<u>1100 -</u>	<u>1100 -</u>

Il sottoscritto desidera, ove nulla osti per parte della S. E. T., che nell' Elenco degli Abbonati venga gratuitamente inserita la seguente dicitura :

Numero apparecchi	COGNOME, NOME E INDIRIZZO	PROFESSIONE
<u>107</u>	<u>Luciano Comm. Vincenzo</u> <u>Via Vito Capialbi, 51</u>	<u>abit. priv.</u>

N. 107

RETE di VIBO VALENTIA

SCADENZA 31.12.1946

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

DECRETO MINISTERIALE 11 NOVEMBRE 1930 - IX

PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 276 DEL 27 NOVEMBRE 1930 - IX

Art. 1 — L'abbonamento al servizio telefonico è assunto in base alle disposizioni di legge e di regolamento nonchè alle altre norme vigenti sul servizio telefonico ed a quelle stabilite dalla convenzione stipulata il 30 marzo 1925 fra la Società Esercizi Telefonici e l'On. Ministero delle Comunicazioni, ed approvata con R. D. 23 aprile 1925 n. 509.

Art. 2 — **L'abbonato è personalmente responsabile della esattezza delle indicazioni atte a stabilire il canone di abbonamento dovuto**, è ciò anche per eventuali variazioni che si verificassero nel corso dell'abbonamento stesso, delle quali è obbligato a darne notizia in tempo debito alla Direzione della Rete o alla Direzione Generale della Società Concessionaria. Nel caso di indicazioni inesatte, che portino all'applicazione di tariffe o canoni diversi da quelli dovuti **l'abbonato è obbligato anche nel corso dell'abbonamento a versare alla Società Concessionaria la differenza tra la quota dovuta e quella effettivamente versata, con decorrenza dall'inizio dell'abbonamento, con i relativi interessi**. Tale versamento dovrà essere eseguito, in favore della Società, anche in caso di mancata denuncia di impianti interni privati allacciati abusivamente alla rete urbana, salve le più gravi sanzioni stabilite dalle norme vigenti.

Art. 3 — L'abbonamento decorre dal giorno in cui l'impianto comincia a funzionare. Qualora l'impianto od il collegamento del telefono fossero ritardati per colpa dell'abbonato, il canone di abbonamento decorre dal decimo giorno successivo a quello della data della polizza di abbonamento, indipendentemente dal collegamento del telefono. **L'abbonamento s'intenderà, di regola, tacitamente rinnovato per il periodo di un anno, e così di anno in anno, se non è disdetto con lettera raccomandata, almeno due mesi prima della sua scadenza.**

Art. 4 — L'abbonato s'impegna di accettare anche in corso di abbonamento, tutte le modifiche alle tariffe o condizioni che fossero sanzionate dal Ministero delle Comunicazioni. In caso di aumento delle tariffe telefoniche, sarà però in facoltà dell'abbonato che non intendesse accettare detto aumento, di rinunciare all'abbonamento a partire dal trimestre successivo a quello dell'applicazione del provvedimento.

Art. 5 — Eventuali variazioni, da qualsiasi ragione determinate, sia nel canone di abbonamento, eccezione fatta per le variazioni di tariffa, come nella persona intestataria dell'abbonamento, daranno luogo all'inizio di un nuovo abbonamento **ferme restando in ogni caso le disposizioni di cui all'articolo 6 del Decreto Ministeriale 20 giugno 1928.**

Art. 6 — La Società Concessionaria ha diritto, qualora esigenze tecniche lo consiglino, di cambiare il numero dell'abbonato mediante semplice preavviso scritto. La Società stessa ha diritto, inoltre, di cambiare il sistema di commutazione della rete urbana, seguendo i progressi della tecnica telefonica. In questo caso l'abbonato dovrà provvedere ad uniformarvi contemporaneamente, a sue spese, l'eventuale impianto interno di sua proprietà allacciato alla rete urbana.

COMPENSO SPESE D'IMPIANTO E TRASLOCO

Art. 7 — Il compenso per le spese d'impianto deve esser pagato entro dieci giorni dall'invito scritto fatto dalla Società. Coloro che ai sensi delle disposizioni vigenti possono e intendono valersi della facoltà di pagare ratealmente, le spese d'impianto, dovranno effettuare entro il termine suddetto il pagamento a tale titolo della prima rata dovuta. Parimenti il compenso relativo ai traslochi, deve essere pagato prima della esecuzione dei lavori. Nel caso di trasloco in una zona diversa della stessa rete urbana, e che comporta variazioni di tariffa di abbonamento per compensi oltre l'abitato ecc. le spese di trasloco saranno commisurate in base alla nuova tariffa dovuta dall'abbonato.

Art. 8 — Le domande di trasloco esterno devono essere fatte per iscritto con lettera raccomandata diretta alla Direzione dell'Agenzia **almeno un mese prima della data per la quale è richiesto il trasloco**. Se la domanda non è presentata con il rispetto del mese indicato, la Società non risponde degli eventuali ritardi nel ripristino delle comunicazioni della nuova sede, ma il ripristino dovrà in ogni caso avere effetto entro 30 giorni dalla presentazione della domanda. È in facoltà della Società, qualora ragioni tecniche non permettano di eseguire il trasloco, di disdire l'abbonamento in corso, senza che l'abbonato possa reclamare alcuna indennità salvo sempre l'obbligo derivante alla Società dall'art. 13 della Convenzione.

Art. 9 — Qualora l'abbonato sia anche proprietario dell'immobile in cui è installato l'apparecchio, esso si obbliga a concedere gratuitamente alla Società Concessionaria l'appoggio e l'attraversamento sotterraneo all'immobile di sua proprietà, per i sostegni e le condutture telefoniche occorrenti per il collegamento del proprio apparecchio.

CANONI DI ABBONAMENTO

Art. 10 — **Il canone di abbonamento deve pagarsi a rate trimestrali anticipate unitamente a quanto altro dovuto dall'abbonato, presso la Sede della Società o presso la Cassa che sarà da essa indicata, entro i primi 15 giorni del primo mese del trimestre al quale la rata si riferisce.** Per gli abbonamenti assunti in epoca che non coincida col principio di un trimestre, l'abbonato

sarà tenuto a pagare anticipatamente la rata corrispondente al periodo compreso tra l'inizio dell'abbonamento ed il primo giorno del trimestre successivo. Se l'allacciamento avviene nell'ultimo mese del trimestre dovrà pagare il rateo del mese in corso ed il trimestre successivo. **Le bollette dovranno essere pagate per intero, altrimenti saranno considerate insolute a tutti gli effetti contrattuali.**

Art. 11 — **Nessun obbligo ha la Società di preavvisare gli abbonati della scadenza dei pagamenti.** In caso di mancato pagamento entro i termini indicati nell'articolo precedente, la Società è senz'altro autorizzata, ove lo creda, a curare la riscossione a mezzo tratta con diritto a rimborso delle relative spese e salve le disposizioni di cui in appresso. In ogni caso, lo stato di morosità dell'utente, dà diritto alla Società Concessionaria di interrompere il servizio telefonico, e, persistendo la morosità di provvedere al ritiro di tutto il materiale installato presso l'utente stesso, pur conservando pieno ed integro il diritto di esigere, a titolo di penale, tutte le rimanenti trimestralità fino alla naturale scadenza dell'abbonamento.

Se il pagamento delle bollette avviene durante la quindicina successiva al termine ultimo stabilito nel precedente articolo, la Società avrà diritto di esigere, a titolo di indennizzo, **la somma di lire cinque, se avviene successivamente, l'indennizzo stesso sarà aumentato di lire una per ogni giorno di maggiore ritardo.** L'abbonato moroso per canoni di abbonamento riconosce alla Società il diritto di rivalersi sulle somme eventualmente anticipate per comunicazioni interurbane o per altri servizi.

Art. 12 — Nel caso di nuova richiesta d'impianto telefonico da parte di utente altra volta moroso, la Società ha diritto di subordinare la nuova concessione al pagamento delle quote non soddisfatte ed alla imposizione di un congruo deposito a garanzia.

USO DEL TELEFONO E CONSERVAZIONE DEL MATERIALE

Art. 13 — L'abbonato deve conservare e custodire gli impianti e gli apparecchi affidatigli con ogni diligenza. Egli ne risponde anche nel caso di danneggiamento o distruzione da parte di terzi, salvo i casi di forza maggiore, da provarsi a cura e spese dell'utente.

Art. 14 — È proibito all'abbonato di aprire, smontare o comunque manomettere gli impianti e gli apparecchi, nonchè di rivolgersi ad estranei per far eseguire riparazioni e traslochi. La contestazione fatta all'abbonato, in seguito a sopralluogo, dell'avvenuta inosservanza del divieto di cui sopra, dà facoltà alla Società di sospendere il servizio, salva restando ogni azione conseguente. L'impianto in tal caso dovrà essere rimesso in pristino a totale spesa dell'utente.

Art. 15 — La perdita o la rottura di qualsiasi pezzo o accessorio degli apparecchi è a carico dell'abbonato il quale dovrà corrisponderne il prezzo relativo.

Art. 16 — Qualora l'abbonato lasci abbandonato l'apparecchio telefonico, la Società potrà ritirare il materiale installato all'impianto, senza che ciò dia luogo alla cessazione dell'abbonamento, salvo il diritto da parte della Società al rimborso delle spese ed al risarcimento degli eventuali danni riscontrati.

Art. 17 — L'uso dell'apparecchio telefonico è consentito **esclusivamente all'abbonato ed ai suoi dipendenti e famigliari. È proibita la cessione a terzi per qualsiasi ragione.** Qualora risultasse che un apparecchio telefonico sia in uso a persona diversa dal titolare dell'abbonamento o dagli aventi diritto, la Società potrà interrompere il servizio anche se i pagamenti fossero stati effettuati regolarmente.

Art. 18 — È inoltre vietato all'abbonato di servirsi o di dar modo ad altri di servirsi del suo impianto per corrispondenza contro la morale e l'ordine pubblico, e con l'unico scopo di recare molestia alla quiete pubblica e privata, di recare offesa alla Società ed al personale dipendente, di recapitare a voce o per iscritto le comunicazioni telefoniche, di tentare di sorprendere comunque il segreto telefonico. In caso di contravvenzione ai suesposti divieti ed alle leggi e regolamenti sui telefoni, la Società sospenderà il servizio, salvi tutti gli altri diritti.

IMPIANTI SUPPLEMENTARI

Art. 19 — L'abbonato dichiara di essere a conoscenza di tutte le disposizioni ministeriali e di legge che regolano comunque la materia degli impianti supplementari derivati dalla posta principale.

Art. 20 — Gli impianti supplementari possono essere installati solo nello stesso appartamento, ufficio o stabilimento dell'abbonato, e debbono servire esclusivamente all'abbonato stesso ed ai suoi dipendenti e famigliari. Nessun apparecchio supplementare può essere posto o lasciato in locali occupati da terzi. Ogni apparecchio che venisse posto o lasciato in locali occupati da persone diverse dall'utente della linea principale, non è ritenuto supplementare, e dà luogo ad un nuovo contratto di abbonamento, salvo la applicazione dei provvedimenti previsti nell'art. 2.

SERVIZIO INTERURBANO E SERVIZI SPECIALI

Art. 21 — La Società esigerà dall'abbonato, che intende valersi del servizio interurbano, un anticipo corrispondente al presumibile ammontare delle conversazioni di un trimestre. Tale anticipo non potrà essere, in ogni caso minore di L. 50. **Esso dovrà essere completato o reintegrato in ogni tempo, a semplice richiesta della Società, quando l'ammontare delle conversazioni lo superi. L'abbonato è in ogni caso responsabile delle tasse per conversazioni interurbane, o per altri servizi richiesti dal proprio apparecchio, anche se non sia stato effettuato alcun versamento quale anticipo per detti servizi.** In caso di inadempimento non saranno più consentite all'abbonato, conversazioni telefoniche interurbane. La stessa norma è applicata agli altri servizi speciali gestiti dalla Società (dettatura telegrammi, commissioni, ecc.). Il pagamento da parte dell'ab-

bonato delle somme dovute in dipendenza dei servizi suddetti, è soggetto a tutte le norme e condizioni di cui ai precedenti articoli 10 e 11.

Art. 22 — La Società è tenuta a fornire esclusivamente il servizio telefonico urbano. In conseguenza, se il servizio telefonico interurbano venisse per qualsiasi causa sospeso o limitato, l'abbonato deve ugualmente corrispondere le pattuite quote di abbonamento al servizio urbano.

SORVEGLIANZA DELL'APPARECCHIO E GUASTI

Art. 23 — L'abbonato s' impegna di permettere, senza eccezione di sorta ed in qualsiasi momento, l'accesso nei propri locali agli agenti della Società, muniti di tessera di riconoscimento, per le verifiche all'impianto sia degli apparecchi principali che di quelli supplementari, ad essi collegati.

Art. 24 — Nel caso di guasti di qualsiasi genere, interruzioni, ecc., l'abbonato deve avvertirne per iscritto l'ufficio della rete cui dipende. Dalla data di ricezione del reclamo decorreranno i termini impegnativi per le parti a tutti gli effetti delle norme vigenti.

ELENCO DEGLI ABBONATI

Art. 25 — L'Elenco ufficiale degli abbonati al telefono della Società Esercizi Telefonici — Zona quinta — ed i relativi supplementi sono pubblicati esclusivamente dalla Società S.E.T. in base alla legge 16 giugno 1927, n. 980. Ogni abbonato ha diritto ad avere gratuitamente una copia sia dell'elenco degli abbonati della propria rete che dei supplementi, per ogni apparecchio principale tenuto in abbonamento. Ha diritto di inserire in detto elenco, gratuitamente, tutte le indicazioni strettamente necessarie alla propria individuazione. La forma di detta inserzione è stabilita dalla Società Concessionaria. **La Società non assume alcuna responsabilità in caso di omissioni o di errori di numeri, diciture, qualifiche, titoli, indirizzi, ecc. nella pubblicazione suddetta.**

TASSE E SPESE DI BOLLO E REGISTRO

Art. 26 — Qualsiasi tassa governativa o municipale che venisse applicata sugli impianti e sulle comunicazioni telefoniche, le eventuali tasse di bollo e registro sui contratti, quietanze, ecc. saranno sempre ed in ogni caso a carico dell'abbonato.

Il sottoscritto dichiara che tutti gli apparecchi ed accessori innanzi descritti sono installati in locali da lui occupati ed esclusivamente adibiti ad uso di *abitazione privata* e che il relativo contratto di fitto è intestato al Signor. *abitazione e di proprietà* che sottoscrive in calce per ogni effetto di legge.

Ad ogni effetto la SOCIETÀ ESERCIZI TELEFONICI dichiara di essere domiciliata in Napoli - Piazza Nolana. L'abbonato elegge agli effetti della competenza territoriale il proprio domicilio in Napoli, presso la Segreteria Comunale Sezione Pendino.

VIBO VALENTIA

1 gennaio 1925

S. E. T.

IL REGGENTE DELL'AGENZIA

L'ABBONATO

Sturzo

S. E. T.

IL DIRETTORE GENERALE

L'INTESTATARIO DEL CONTRATTO
DI FITTO DEL LOCALE

Abbonamento fatto aa

Sturzo

il

1 gennaio 1925